

**S.S.107 "Silana Crotonese" - Intervento di manutenzione programma (da km 15+900 al km 17+200): Demolizione e ricostruzione del viadotto Emoli 1 e consolidamento del viadotto Emoli 2**

**VALUTAZIONE PRELIMINARE (art. 6 c.9 D.Lgs. 152/2006)**

MANDATARIA:

MANDANTI:

RAGGRUPPAMENTO



TEMPORANEO PROGETTISTI

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE:

*Ing. Marcello Mancone - Politecnica*  
Ordine Ingegneri Provincia di Firenze al n. 5723

IL GEOLOGO:

*Geol. Matteo Mattioli - Studio Mattioli*  
Ordine Geologi Regione Emilia Romagna n° 1022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

*Geom. Stefano Caccianiga - POLITECNICA*  
Collegio Geometri Provincia di Firenze n.3403/12

VISTO: IL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO

-

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

-

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

COORD. PROGETTAZIONE, GEOTECNICA, FONDAZIONI, DEMOLIZIONI,

FASI E CANTIERI, RAPPORTI CON ENTI:

*Ing. Luciano Viscanti (Politecnica)-Ordine Ingegneri Prov. Firenze n.5709*

OPERE D'ARTE MAGGIORI-IMPALCATO:

*Ing. Carlo Vittorio Matildi (Matildi+P)-Ord. Ingegneri Prov. Bologna n.6457/A*

OPERE D'ARTE MAGGIORI-SOTTOSTRUTTURE E OPERE MINORI:

*Ing. Tommaso Conti (Politecnica)-Ord. Ingegneri Prov. Pistoia n.1149/A*

PROGETTAZIONE STRADALE:

*Ing. Alessio Gori (Politecnica)-Ord. Ingegneri Prov. Firenze n. 5969*

IDROLOGIA ED IDRAULICA:

*Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)-Ord. Ingegneri Prov. Grosseto n.760*

AMBIENTE-PAESAGGIO-URBANISTICA:

*Arch. Maria Cristina Fregni (Politecnica)-Ord. Architetti Prov.Modena n. 611*

INDAGINI SU STRUTTURE ESISTENTI:

*Ing. Pietro Cardone (Tecnocontrolli)-Ord. Ingegneri Prov. Brindisi n. 312*

ACUSTICA:

*Ing. Claudio Pongolini-Ord. Ing. Prov.Modena n. 1198, iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n. 5975*

PROTOCOLLO

DATA:

**ALLEGATO 2**

Studio di inserimento paesaggistico

**Relazione**

COD.SIL		LIV. PROG.		NOME FILE	PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
CLMSCZ00661		P		0003_T00EG00AMBRE03A	0003		
				CODICE ELAB.	T00EG00AMBRE03	A	-
D							
C							
B							
A	EMISSIONE	07/2022	Politecnica	D.Corsini	M.C.Fregni	M.Mancone	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	SOCIETA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
1.1.1	La Convenzione Europea del Paesaggio.....	4
1.1.2	L'accordo Stato-regioni.....	4
1.1.3	La normativa nazionale .....	5
1.1.4	La normativa regionale.....	7
1.2	Documenti di riferimento .....	8
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>ANALISI DEL PAESAGGIO</b> .....	<b>10</b>
3.1	Ambiti territoriali e unità di paesaggio .....	10
3.2	Sistemi antropici e naturalistici .....	12
3.2.1	Cenni Storici .....	13
3.2.2	Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici d Storici della Provincia di Cosenza .....	16
3.3	Inquadramento vegetazionale .....	18
3.4	Caratteri percettivi .....	19
<b>4</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI</b> .....	<b>21</b>
4.1	Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico Della Calabria.....	21
4.2	Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) della Regione Calabria.....	25
4.3	Piano di Tutela delle Acque.....	30
4.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza .....	31
4.5	Programma di Fabbricazione di San Fili.....	35
4.6	Sintesi dei vincoli e relative interferenze .....	37
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI, DEI RISCHI E DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO</b> .....	<b>39</b>
5.1	Considerazioni generali sulla tipologia degli impatti .....	39
5.2	Interazioni in fase di cantiere .....	39

5.3            Interazioni in fase di esercizio .....40

## 1 PREMESSA

La presente relazione costituisce uno studio di inserimento paesaggistico, per verificare la relazione tra il progetto e il contesto circostante, in particolare le aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", per valutare l'incidenza delle azioni di progetto sul paesaggio e sulle componenti ambientali che sostanziano il vincolo stesso.

Il progetto previsto riguarda i due Viadotti Emoli siti in San Fili (CS), in Calabria. Gli interventi di progetto interessano i seguenti beni paesaggistici:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m (art. 142, comma 1, lett. c del D. Lgs. 42/2004).
- I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142, comma 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004).

Alla presente relazione sono allegati i seguenti elaborati grafici, utili per una corretta interpretazione del documento:

0004_T00EG00AMBCO01A	Allegato 3: Inquadramento rispetto a vincoli e tutele
0005_T00EG00AMBCO02A	Allegato 4: Inquadramento rispetto alla pianificazione territoriale
0006_T00EG00AMBCO03A	Allegato 5: Carta della percezione visiva e dell'intervisibilità
0007_T00EG00AMBCO04A	Allegato 6: Analisi percettiva dall'interno dell'infrastruttura
0008_T00EG00AMBCO05A	Allegato 7: Carta dell'uso del suolo
0009_T00EG00AMBPL01A	Allegato 8: Planimetria di inquadramento
0010_T00EG00AMBPF01A	Allegato 9: Stradale - Variante di tracciato Emoli 1
0011_T00EG00AMBDI01A	Allegato 10: Strutturale - Emoli 1 Tavola di Insieme
0012_T00EG00AMBDI02A	Allegato 11: Strutturale - Emoli 2 Tavola di Insieme
0013_T00EG00AMBDI02A	Allegato 12: Fasi esecutive Emoli 1 Schemi per varo/montaggio
0014_T00EG00AMBCO06A	Allegato 13: Planimetria di cantiere
0015_T00EG00AMBCO07A	Allegato 14: Corografia impianti (cave/discariche)

## 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1.1.1 La Convenzione Europea del Paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 ed è stata ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno dai Ministri competenti per il paesaggio di Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania, San Marino, Spagna, Svizzera e Turchia. Il 13 dicembre 2000 la Convenzione è stata firmata dalla Grecia ed il 7 marzo 2001 dalla Slovenia.

Con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), la Convenzione è divenuta a tutti gli effetti Legge dello Stato Italiano.

La Convenzione si pone l'obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l'adozione, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo sviluppo sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

Tra i principali risultati della Convenzione, vi è il riconoscimento di una definizione condivisa di paesaggio adottata dagli Stati Membri, secondo la quale con "Paesaggio si designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e delle loro interrelazioni". In essa emergono alcuni orientamenti interessanti e innovativi, per quanto attiene il riconoscimento dei valori identitari del paesaggio attraverso la percezione che di essi hanno le popolazioni locali.

A questo tema è dedicata una particolare attenzione, specialmente per quanto riguarda il ruolo che può essere ricoperto nell'individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, quali guida per indirizzare la tutela e la trasformazione del paesaggio nella direzione determinata dalle aspirazioni delle comunità locali.

### 1.1.2 L'accordo Stato-regioni

Lo Stato italiano nell'ottica di applicare alle sue politiche i principi affermati dalla Convenzione attraverso la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha concordato (Accordo del 19 aprile 2001) le forme di attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni in materia di paesaggio, ai fini di conformarle alla Convenzione.

L'Accordo, riconosciuti i principi in base ai quali il paesaggio: "[...] ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali" e la tutela del paesaggio: "[...] comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente", sottolinea la necessità di sviluppare misure generali idonee ad attuare la protezione, la gestione e la qualificazione del paesaggio e la necessità di concordare con le Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesistica e orientare i criteri della pianificazione paesistica. Gli interventi di trasformazione del paesaggio: "possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla

pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione”.

Pertanto, le Regioni, in attesa della legge di ratifica della Convenzione, devono attenersi ai principi della Convenzione stessa; in particolar modo per quanto riguarda la pianificazione paesistica si sottolinea l'importanza:

- di attuare forme di tutela e riqualificazione compatibili con il mantenimento delle caratteristiche costitutive dei luoghi, diversificandole in funzione della rilevanza dei valori paesistici e prendendo in considerazione anche gli ambiti degradati la cui qualificazione può diventare occasione per la creazione di nuovi valori paesistici;
- individuare misure di incentivazione e di sostegno;
- favorire la concertazione e la partecipazione nei processi di pianificazione. Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni paesistiche e la verifica di compatibilità degli interventi proposti, gli Enti preposti devono: individuare “la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo”; verificare “la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica”; verificare “la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani”.

### 1.1.3 La normativa nazionale

In base alla Costituzione la Repubblica Italiana: “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione” (art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Il principale testo normativo a livello nazionale sul quale trova fondamento la tutela paesaggistica-ambientale è attualmente il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che opera con un'azione di accorpamento di tutti i dispositivi di legge che nel tempo hanno regolato la materia paesaggistica nel nostro paese, fra cui:

- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (Titolo II, Beni paesaggistici e ambientali). Vighe inoltre il seguente regolamento applicativo:
- Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche Il D.Lgs. 490/99 raccoglie e coordina in un unico testo le prescrizioni normative già contenute nelle seguenti leggi precedentemente in vigore:
- Legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche” - Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico).

Dalla ex Legge n. 1497/39 emergeva una concezione del paesaggio basata sui criteri di seguito riassunti in parte:

- Criteri percettivi, in quanto il paesaggio è strettamente interrelato con il dato visuale,
- Criteri estetico-culturali: si parla infatti di “bellezze”, distinguendo tra bellezze individue (tutelate per la loro eccezionalità e la loro non comune qualità estetica) e bellezze d'insieme, intendendo con quest'ultime il comporsi e il configurarsi dei singoli elementi in forme che caratterizzano il paesaggio e sono rappresentative dell'identità di una comunità.

L'assoggettamento del bene al vincolo di tutela richiede un provvedimento di individuazione (con Decreto Ministeriale, ora anche con Deliberazione della Giunta Regionale, a seguito del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82).

Legge 8 agosto 1985, n. 431/1985 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" (conosciuta come "legge Galasso") che affianca e integra la Legge n. 1497/39 senza sostituirsi ad essa.

La legge Galasso integra ed amplia la concezione della Legge n. 1497/39 e introduce diversi aspetti innovativi tra i quali:

- la tutela è estesa a intere categorie "geografico-morfologiche" a contenuto prevalentemente naturalistico (ad eccezione delle zone archeologiche e degli usi civici): viene così ad estendersi notevolmente il campo d'azione della tutela che non interessa esclusivamente ambiti circoscritti e mirati (un monumento, un contesto particolare), ma le linee fisionomiche del paesaggio stesso;
- muta il significato che si attribuisce alla tutela: essa assume un valore dinamico e gestionale, indicando quale strumento principale la pianificazione paesistica;
- infine l'assoggettamento del bene al vincolo di tutela avviene direttamente in forza di legge e non richiede alcun provvedimento di individuazione come in precedenza con la legge 1497/39.

Il D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oltre a raccogliere e sistematizzare tutta la legislazione in materia paesaggistica e culturale, stabilisce anche le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione (art. 146 comma 4, 5 e 6) con la finalità di valutare l'intervento rispetto agli elementi di valore paesaggistico presenti evidenziandone: gli impatti sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari; ciò al fine di verificare la conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani paesistici in base alla compatibilità dei valori dei beni paesaggistici riconosciuti e alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio.

Al fine di perseguire l'obiettivo comunemente condiviso è stato successivamente emanato, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico Ministero/Regioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio 2006 n. 25) in cui viene individuato un nuovo documento che deve accompagnare i progetti per accertarne la compatibilità con gli ambiti vincolati: la Relazione Paesaggistica. Nel Decreto sono individuate le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione di accompagnamento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. L'obbligatorietà di allegare ai progetti presentati per l'istanza di autorizzazione la Relazione Paesaggistica decorre dal 31 luglio 2006.

Dal 10/09/2010, con l'entrata in vigore del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni", è applicabile anche il Procedimento di Autorizzazione Paesaggistica in forma semplificata.

Il summenzionato decreto risulta essere abrogato dall'entrata in vigore del D.P.R. 13/02/2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Il procedimento in forma semplificata si applica ai soli interventi minori e in questo caso non è applicabile.

#### 1.1.4 La normativa regionale

La Regione Calabria, con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016, ha approvato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico – QTRP che costituisce lo strumento attraverso il quale si persegue l’attuazione delle politiche di Governo del Territorio e della Tutela del Paesaggio.

Il QTRP, disciplinato dagli artt. 17 e 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm.ii., è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione Calabria, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per l’identificazione dei sistemi territoriali, indirizza, ai fini del coordinamento, la programmazione e la pianificazione degli enti locali. Il QTRP ha valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica, riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all’art. 143 e seguenti del D.Lgs n. 42/2004. Esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente, tramite normativa di indirizzo e prescrizioni, e, più in dettaglio, attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd’A) come definiti dallo stesso QTRP ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. Inoltre, interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) e si propone di contribuire alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio e del paesaggio attraverso i seguenti aspetti fondamentali:

- a) rafforzare ulteriormente l’orientamento dei principi di **“recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio”**, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;
- b) considerare il QTRP facente parte della **pianificazione concertata** con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;
- c) considerare il **governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”**, in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all’interno del QTRP;
- d) considerare prioritaria la politica di **salvaguardia dai rischi territoriali** attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.

Le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi.

Con deliberazione n. 134 del 02/04/2019 in seguito alla presa d’atto del parere della IV Commissione Consiliare “Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell’Ambiente”, la Giunta Regionale ha deliberato l’Aggiornamento al Quadro Conoscitivo del QTRP ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 25, c. 9 ter della L.R. 19/02 e dall’art. 35 del Tomo IV - Disposizioni normative del QTRP.

## 1.2 Documenti di riferimento

Il contesto pianificatorio di riferimento preso in esame, in quanto utile a determinare informazioni ed elementi pertinenti all'opera di progetto viene riassunto di seguito:

Ambito	Strumento	Estremi
<b>Regionale</b>	Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico - QTPR	Approvato con DCR n. 134 del 01/08/2016. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del QTPR con DCR n. 134 del 02/04/2019.
<b>Provinciale</b>	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza	Adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 27/11/2008 e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 05/05/2019, ed è entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURC n. 21 del 22/05/2019.
<b>Comunale</b>	Programma di Fabbricazione del Comune di San Fili	Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1484 del 17 giugno 1983.

## 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area di progetto ricade interamente nel Comune di San Fili, provincia di Cosenza. I due viadotti sono situati lungo la SS 107 Silana – Crotonese.



Figura 1. Localizzazione aree oggetto di intervento

### 3 ANALISI DEL PAESAGGIO

Il paesaggio ha ottenuto il riconoscimento giuridico, come bene in sé e patrimonio collettivo, a partire dal 1° settembre 2006, a seguito della ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio.

Al Capitolo 1 art.1 lettera a) del testo della Convenzione viene resa la definizione condivisa a livello europeo del termine Paesaggio, di seguito si riporta:

*"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.*

All'art. 2 si definisce il campo di applicazione del testo e si sancisce che la *Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.*

Il *Paesaggio* assume un valore nuovo rispetto a quanto consolidato, supera i limiti degli ambiti di eccellenza e si espande ad *ogni parte del territorio* prescindendo dai contenuti ed i valori estetici e di qualità. Con un'espressione condivisa è sancito che *tutto è paesaggio*.

Emerge così la necessità di rinnovare l'attenzione a tutto lo spazio, ai fenomeni e ai caratteri del territorio, alle relazioni e interazioni, visibili e invisibili, che sono stabilite su di esso e danno luogo al paesaggio così come lo percepiamo e come rappresenta le comunità che lo partecipano.

In questo studio si intende mettere a disposizione gli elementi di base ed i paradigmi interpretativi del paesaggio caratterizzante l'ambito di studio.

In altre parole, il paesaggio, così come lo percepiamo, rappresenta il sistema delle strutture e l'assetto delle relazioni e interazioni che lega componenti ambientali, naturali e antropiche, e fenomeni territoriali.

L'analisi dello stato attuale del paesaggio entro il quale s'inserisce l'intervento in progetto si è svolta attraverso un'azione di avvicinamento progressivo al sito, al fine di determinare estensione, conformazione e caratteristiche peculiari della porzione di paesaggio in diretto rapporto con la trasformazione prevista.

#### 3.1 Ambiti territoriali e unità di paesaggio

L'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'APTR n. 11 "La valle del Crati", 11.c "Conurbazione Cosentina".

La Conurbazione Cosentina è una porzione di territorio che interessa la parte mediana della valle del fiume Crati, le propaggini collinari della Sila occidentale e della catena Paolana. Si tratta di un'area a pendenza variabile che va dai 100 m s.l.m. fino a raggiungere circa 1500 m s.l.m. nelle vicinanze delle vette di Serra Vaccaro e monte Scuro.

Il territorio è caratterizzato da un paesaggio vallivo-collinare costituito in massima parte da argille, limi, sabbie, arenarie, ghiaie e conglomerati.

Il reticolo idrografico è contraddistinto da numerosi corsi d'acqua a carattere torrentizio, tra cui spicca il fiume Crati caratterizzato in genere da un andamento meandriforme, a canali intrecciati, anastromizzato, canalizzato, e dalle porzioni terminali dei suoi affluenti. Le sue acque costituiscono per il territorio delle valli fonte principale per l'irrigazione e in agricoltura.

Elementi fortemente identitari di questo paesaggio sono i casali di Cosenza, paesi scaglionati a varia altezza sui fianchi della valle del Crati, che mantengono la loro originaria funzione agricola, altri invece hanno carattere rurale e semirurale. Il paesaggio caratterizzante è, quindi, quello agricolo. La coltura prevalente è quella di ulivi, agrumi, frutteti, produzioni ortofrutticole in genere, nonché i seminativi (cereali, foraggere avvicendate, leguminose da seme) che caratterizzano i territori di bassa collina.

Laddove il territorio non è interessato da utilizzazione a fini agricoli, si ritrovano tra zone denudate, prati stabili e macchia mediterranea, piccole tessere di boschi di castagno, querceti rovere, acero minore e farnetto. Nelle zone umide troviamo varie specie di salice, pioppo, ontano, lisca e cannuce di palude. Un particolare interesse suscita la presenza di sugherete nel bacino del fiume Crati.

Si tratta, inoltre, di un'area contrassegnata da un tessuto urbanizzato diffuso, che gravita attorno al centro urbano di Cosenza costituito da una serie di centri di piccole e medie dimensioni connotati da una produzione agricola e industriale.





Figura 2. APTR 11c – Conurbazione Cosentina

### 3.2 Sistemi antropici e naturalistici

Nella scheda di ambito di paesaggio della Valle del Crati (ATPR n.11) del QTRP viene descritta l'evoluzione degli insediamenti che caratterizzano quest'area, la quale viene descritta come un territorio attraversato quasi interamente dal corso del fiume Crati ad eccezione del tratto terminale lungo la Piana di Sibari. Geograficamente compreso fra la catena costiera paolana ad ovest, la Sila occidentale ad est, la valle del Savuto a sud e la valle del Pollino a nord. La valle del fiume Crati ha rappresentato storicamente la principale via di penetrazione verso l'interno e gli altopiani silani e da qui, scendendo lungo il corso del Savuto verso la costa tirrenica, per i flussi provenienti dal nord del Paese, lungo la costa dello Jonio.

La Conurbazione Cosentina rappresenta la parte più complessa ed articolata dall'intero territorio regionale per il numero dei centri interessati. Si presenta come un'area a pendenza molto bassa. Da un punto di vista geografico interessa la parte mediana della valle del fiume Crati e le sue propaggini collinari. Il nucleo centrale dell'area è rappresentato dai due poli urbani principali di Cosenza e Rende, prossimi all'area oggetto di intervento. Attorno ad essi gravitano venticinque centri minori, che costituiscono una vera e propria conurbazione non tanto urbana, ma funzionale. Alcuni di questi centri (casali) mantengono la loro originaria funzione agricola, altri invece hanno carattere rurale e semirurale e presentano la caratteristica particolare di avere il centro abitato in prossimità dell'area urbana cosentina e spesso sono parte integrante della stessa. Laddove il territorio non è occupato dalle urbanizzazioni sono presenti delle tessere di paesaggio agrario (coltivazione dell'ulivo, ma anche della vite, degli agrumi e della coltivazione ortofrutticola in generale) e occasionalmente querceti (rovere e faggeto).

Il P.T.C.P., relativamente al sistema insediativo, individua sulla base della morfologia del territorio provinciale e dell'assetto infrastrutturale esistente, quattro differenti ambiti insediativi: Sistema portante, Sistema intermedio, Insediamenti minori e Aree della rarefazione. San Fili è classificato dal PTCP come sistema portante (tavola QC. 54).



## SISTEMI INSEDIATIVI



### Sistema Portante

Costituito dalla Polarità urbana complessa de:

AREA URBANA DI COSENZA

- Cosenza - Rende - Montalto Uffugo - Castrolibero

- Casali cosentini ed insediamenti collinari a sud posti a corona della città capoluogo

INSEDIAMENTI LINEARI PEDEMONTANI IN SX E DX CRATI

INSEDIAMENTO DIFFUSO DEL FULLONE E DELLA VALLE D'ESARO

INSEDIAMENTO DIFFUSO DELLA SIBARITIDE

- Corigliano - Rossano

- Castrovillari - Cassano

rappresenta nel suo insieme, il principale sistema insediativo presente nella Provincia, per il quale predisporre appositi progetti d'area che ne definiscano, puntualmente, la struttura

SiPo Sistema Valle Crati - Piana di Sibari

Figura 3. PTCP – QUADRO CONOSCITIVO 54 - Matrice infrastrutturale-insediativa

Il territorio di San Fili, sebbene non si presenti quale ricco di luoghi di interesse culturale e naturalistico-ambientale, ha una grande valenza sotto il profilo paesaggistico. Sito a ridosso del versante orientale della Catena costiera, San Fili, il cui borgo si dispone prevalentemente su tre colli, comprende la cima del monte Luta (1231 metri) ed il torrente Emoli.

### 3.2.1 Cenni Storici

#### La Protostoria

In epoca pre-storica, lungo il corso dell'Emoli e sulle colline intorno, vissero i primitivi sanfilesesi: gli Opici, venuti dal Pollino. Altri abitanti della zona furono i Brezi, scesi dalla Sila nella valle del Crati. Verso il 1650 a.C. giunsero nella

Bretia gli Arcadi, poi gli Achei guidati da Enotrio. Da Temesa a Clampetia, attraverso le gole dei monti, arrivarono ad un fiume che chiamarono Acheronte, e fondarono un villaggio: Acheruntia.

### L'epoca Greco-Romana

Quando i Brutii, i Lucani, i Sibariti, i Crotoniati e i Thuri dominarono Pandosia, anche Acheruntia venne soggiogata. La sua importanza era dovuta essenzialmente al Ponte Romano, commercio che Consentia e Pandosia intrecciavano con Clampetia e Terina, sul Tirreno. Arintha coniò le sue prime monete durante l'alleanza crotoniate, dopo la distruzione di Sibari (511 a. C.). Era l'epoca d'oro della Magna Grecia. Dal 280 al 270 a.C. i Brutii e i Lucani furono alleati di Pino contro i Romani che li sottomisero e oppressero per lungo tempo. Nel 500 d.C. esisteva nel territorio di Arintha una parrocchia sorta nella valle dell'Emoli. Di una "Ecclesia Emolitana" è scritto in una lettera di Papa Gregorio I, nel 599, inviata al suddiacono Savino, regionario dei Brutii. Il territorio oggi sanfilese era compreso in quello di Acheruntia.

### Le Origini

Non conoscendosi documenti, possono formularsi solo ipotesi sul tempo e sui motivi dell'insediamento di popolazioni nella zona: nel VI secolo esistono comunità cristiane lungo la valle dell'Emoli; nei secoli successivi esistono, nella zona, centri di vita monastica bizantina che, per le attività lavorative che promuovono e sostengono, favoriscono l'accomunarsi di gente.

Nel diploma di conferma di Ruggero II del 1144, è riportata una "Ecclesia Sancte Venere cum pertinentis earum et rusticis hominibus qui sunt LX", donata da Drogone, signore di Montalto, nel 1115, al monastero di Santa Maria di Valle Giosafat di Gerusalemme.

Nel secolo X le invasioni saracene costrinsero gli abitanti di Cosenza a rifugiarsi sui monti e quindi, presumibilmente, anche nella valle dell'Emoli.

### Il Nome

Citato col nome di Felum nel Medio Evo, in seguito fu denominato "Terra Sancti Felicis", in onore di San Felice, santo venerato nella Chiesa parrocchiale di quel tempo. La denominazione "San Fili" comparve in un atto della fine del '600. Il Barrio lo denomina Felum; il Padula considera il toponimo di derivazione ebraica significante "costruito su costone di monte". La tradizione popolare ripete la leggenda di "Santo e figli" esuli e fuggiaschi.

### La feudalità

La più antica attestazione di San Fili è un atto notarile del 1267, richiamato nella lettera "Justis petentium" di Papa Clemente IV. Feudo dell'Arcivescovo di Cosenza, nel 1445 divenne possesso dei Signori di Rende, gli Adorno, e nel 1532 venne infeudato agli Alarçon Mendoza della Valle Siciliana che lo tennero fino alla fine della feudalità nel 1806.

### Il Settecento

Nella seconda metà del 1700 e nei primi decenni del 1800, la costruzione di nuove case, prima nelle zone adiacenti ai rioni originari e poi lungo la strada Cosenza-Paola, determina l'espansione del paese ad Occidente e sorgono i nuovi quartieri di Cozzo della Joria, di San Vincenzo Ferreri, del Rinacchio, della Concezione. È allora che si costruiscono la Chiesa Madre con il suo Campanile e le chiese dello Spirito Santo e dell'Immacolata Concezione. Si

istituiscono alcune arciconfraternite laicali che amministrano cospicui beni di terre e di case; le famiglie nobili creano le cappelle di juspatronato.

Alla fine del '700, per l'ordinamento disposto dai francesi, San Fili fu fatto Luogo (ossia Università), nel cantone di Cosenza -Governo di Rende- e ad esso viene assegnato il villaggio di Bucita.

Il lungo periodo di pace nella seconda metà del 1700 e nel 1800, dopo il ritorno dei Borboni, l'intensa attività edilizia, lo sviluppo agricolo, le iniziative industriali e commerciali determinarono un costante incremento della popolazione e l'espansione dell'area abitativa del paese.

Le attività industriali e commerciali, già considerate rilevanti dal Barrio nel '500, erano varie ed intense: le filande, a metà del 1800 erano 5 con 72 bacinelle e 114 operaie, 41 i telai per tessitura di stoffe lisce ed operate; la produzione di olio, castagne, fichi, carni insaccate e salate, formaggi, lana, era apprezzata per qualità e notevole quantità. Intenso era il rapporto con le zone costiere del Tirreno. I commercianti più intraprendenti arrivarono a presentarsi sui mercati delle grandi città e persino della capitale.

### Il Risorgimento

In epoca risorgimentale i sanfilesi fondarono delle "vendite" carbonare affratellate con quelle di Rende. Due dei capi erano Luca Granata e Antonio Pellegrini che più volte vennero condannati e incarcerati. Tra gli altri si ricordano Giuseppe Miceli e Antonio Gentile.

San Fili diede una vittima illustre ai condannati del gruppo dei Fratelli Bandiera, nella persona di Santo Cesario (detto Guerra), fucilato nel vallone di Rovito all'alba del 15 luglio 1844 per aver partecipato all'insurrezione contro i Borboni. È ricordato sulla lapide del monumento ai fratelli Bandiera.



### 3.2.2 Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e Storici della Provincia di Cosenza

Il Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e Storici (PVBPS) della Provincia di Cosenza, approvato con D.C.P. n° 14 del 05/05/2009, parte integrante del P.T.C.P., mira ad una rinascita culturale del territorio attraverso l'individuazione del patrimonio culturale costituito da beni storici, architettonici e paesaggistici al fine di promuoverne la valorizzazione senza pregiudicare il valore contenuto nel bene. Il Piano si pone l'obiettivo di attivare strategie di utilizzo, fruizione e valorizzazione attraverso attività dirette, indirette, protocolli d'intesa e azioni di coordinamento.

L'individuazione del patrimonio culturale territoriale è avvenuta procedendo alla individuazione di "macrocategorie". Queste "macrocategorie" sono:

- Il tema dei castelli e delle difese;
- Il tema delle componenti del patrimonio storico-culturale;
- Il tema delle componenti del territorio naturalistico;
- Il tema dei prodotti agroalimentari tipici.

Il PVBPS delinea, attraverso un'analisi approfondita delle risorse, le potenzialità per uno sviluppo locale nella misura in cui si integrano risorse e servizi all'interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili. Sono considerate identitarie del paesaggio le seguenti risorse storico culturali:

a) La matrice storica del territorio, identificata con le seguenti categorie di beni architettonici:

- Architettura civile: Centri Storici, Ville e Palazzi.
- Architettura rurale: Nuclei rurali, Poderi, Edifici rurali e Sistemi.
- Architettura militare: Castelli, Torri, Bastioni e Rocche.
- Architettura religiosa: Chiese, Conventi, Monasteri ed Abbazie.
- Architettura industriale: Impianti Produttivi, Molini, Fornaci ed antichi Opifici.
- Architettura infrastrutturale: Ponti, opere di bonifica ed assimilabili.
- Viabilità storica: percorsi che hanno caratterizzato la comunicazione legata alla mobilità ed il commercio.
- Zone di interesse archeologico: Area Archeologica (sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica) e Parco Archeologico (ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali attrezzato come museo all'aperto).

b) I sistemi di permanenza, che si identificano attraverso lo studio della trasformazione dinamica del paesaggio, avvalendosi anche di cartografie storiche, delle macro-trasformazioni e delle micro-trasformazioni.

- **MACROTRASFORMAZIONI:** analisi delle principali trasformazioni attraverso il tessuto urbano rispetto a soglie storiche significative, individuazione delle aree a forti pressioni e trasformazioni, aree in abbandono ed aree in equilibrio
- **MICROTRASFORMAZIONI:** Analisi delle diverse fasi di sviluppo dei centri storici. Trasformazioni delle strutture, là dove la presenza umana persiste e le opere di manutenzione e di recupero non operano nella direzione della conservazione storica in quanto i materiali costruttivi tradizionali, un tempo reperiti sul posto e quindi perfettamente coerenti e omogenei all'ambiente, vengono sostituiti da materiali artificiali e più economici. Aree storiche in abbandono, con conseguente degrado dettato dalla mancanza di fruizione e rifunzionalizzazione.

c) Le rappresentazioni letterarie e figurative, identificate attraverso:

- Parchi letterari,
- Individuazione degli esempi più significativi delle arti figurative nell' ambito dei Beni Monumentali presenti nel territorio.
- Testimonianze storica del paesaggio nella letteratura.

d) Le risorse minerarie e pietriferie, identificate con:

- Recupero della memoria storica sulle risorse minerarie.
- Miniere a cielo aperto
- Miniere in sotterraneo
- Siti di minerali

Il Comune di San Fili viene inserito dal PVBPS nel Distretto Culturale della Valle Crati, definito "Protodistretto" culturale.

Per il PVBPS il processo di gestione dei beni culturali passa attraverso il perseguimento di quattro grandi obiettivi:

- garantire che siano messe in atto tutte le iniziative, in primo luogo le attività di conoscenza, necessarie a tutelare il bene;
- procedere a conservarlo integro e autentico per le generazioni future;
- mettere in atto processi di valorizzazione che siano sostenibili e compatibili con l'insieme dei significati coagulati nei differenti beni. La valorizzazione, tenendo conto di un attributo relativamente recente dei processi di gestione dei beni culturali, deve intendersi sia di natura culturale che economica;
- attivare processi di valorizzazione e condivisione che siano in grado di comunicare le valenze ai fruitori (*empowerment*) ed accrescere le relazioni di appartenenza (il valore identitario) tra beni e collettività.

Il P.T.C.P. recepisce e assume quale parte integrante il Piano di Valorizzazione dei Beni Storici e Ambientali Provinciale.

Pertanto per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo del Sistema delle risorse storico-culturali il P.T.C.P. rimanda ai contenuti e agli elaborati del suddetto P.V.BB.S.A. accluso.

Le informazioni rilevate sono riportate nelle seguenti carte:

*A - Carte di sintesi a scala comunale (1:250.000)*

**QC.15** Valenza archeologico – monumentale: le aree archeologiche

**QC.16** Valenza archeologico – monumentale: i castelli e le fortificazioni

**QC.17** Valenza archeologico – monumentale: l'architettura religiosa

**QC.18** Valenza archeologico – monumentale: l'architettura residenziale di pregio

Il PTCP non evidenzia la presenza di tali elementi di valenza archeologico – monumentale nel territorio del Comune di San Fili.

### 3.3 Inquadramento vegetazionale

Nel PTCP di Cosenza, alla tavola QC.08 viene evidenziato come il territorio di San Fili sia caratterizzato da una molto elevata estensione della superficie boscata e la tavola QC.22 indica la presenza boschi di latifoglie e conifere e boschi misti e puri a prevalenza di querce caducifoglie, oltre che della macchia alta nel Comune.




Figura 4. PTCP – QUADRO CONOSCITIVO 08 – Aree boscate




Figura 5. PTCP – QUADRO CONOSCITIVO 22 – Aree boscate

Il territorio oggetto di studio risulta quindi essere circondato da aree boschive: il bosco è misto a prevalenza di querce caducifoglie.

### 3.4 Caratteri percettivi

L'ambito interessato dal progetto presenta una morfologia del paesaggio diversificata che ne connota i caratteri scenici dominanti e le opportunità panoramiche. In particolare i rilievi impediscono la visuale delle aree oggetto di intervento in determinati punti e la favoriscono in altri.

Per approfondire in maniera adeguata il tema dei caratteri percettivi si è deciso di eseguire un'analisi propria per ciascuno dei due viadotti oggetto di intervento. La visibilità dell'area è stata considerata a partire dalla visibilità degli interventi dai punti di accesso principali all'area, dalle relazioni percettive reciproche tra i vari elementi della viabilità, dal paesaggio circostante, dal centro abitato di San Fili.

Per capire il grado di visibilità dell'area si valuta l'eventuale presenza di ostacoli di ordine morfologico e/o strutturale del paesaggio.

Inoltre, si sono classificati i percettori come segue:

- percettori dinamici: assi infrastrutturali;
- percettori statici: visuali dai centri abitati.

I risultati delle analisi sono sintetizzati nell'elaborato "Allegato 5: Carta della percezione visiva e dell'intervisibilità".

In relazione al Viadotto Emoli 1, si osserva come questo risulti fortemente percepibile nell'area circostante. Prendendo in analisi il punto di osservazione 4, si può facilmente asserire che da tale posizione la visuale sul viadotto risulta offuscata dalle alberature nel periodo vegetativo, mentre è libera negli altri periodi dell'anno. L'area è bene visibile dall'opera viaria posta più a sud del centro abitato di San Fili, mentre spostandosi all'interno del centro medesimo non si ha più una visuale sull'area.

In relazione al Viadotto Emoli 2, si osserva come la percezione di quest'ultimo sia minore nell'area ad esso circostante. Adottando il medesimo punto di osservazione (6) posto a sud del centro abitato di San Fili, dal quale in Viadotto Emoli 1 risulta visibile, questo viene fortemente nascosto dalla vegetazione. Ponendosi invece a sud-ovest del centro abitato (7) si ha la presenza di una terrazza dalla quale il Viadotto risulta visibile nella propria interezza.

Non si sono rilevati punti di osservazione dai quali si potesse avere una visuale su entrambi i Viadotti contemporaneamente.

## 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI

La verifica del regime vincolistico che interessa l'area d'intervento è stata condotta attraverso l'analisi degli strumenti di pianificazione, articolata secondo livelli che vanno dalla scala territoriale vasta a quella urbanistica comunale. Il contesto normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
- Legge urbanistica Regionale 19/2002

### 4.1 Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico Della Calabria

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016 è stato approvato il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione Calabria persegue l'attuazione delle politiche di Governo del Territorio e della Tutela del Paesaggio.

Il nuovo strumento di governo del territorio ha valore di piano urbanistico-territoriale e trova la sua disciplina agli artt. 17 e 25 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02. Esso, interpretando gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2016, n. 14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) si propone di contribuire alla formazione di una nuova cultura di sviluppo territoriale.

Il QTRP è uno strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio che, coerentemente con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale e definisce, inoltre, gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi territoriali.

Il QTRP si propone di contribuire alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio e del paesaggio attraverso i seguenti aspetti fondamentali:

- a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di **“recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio”**, finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale “risparmio di territorio”;
- b) considerare il QTRP facente parte della **pianificazione concertata** con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo;
- c) considerare il **governo del territorio e del paesaggio come un “unicum”**, in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio “di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica” (articolo 5) all'interno del QTRP;
- d) considerare prioritaria la politica di **salvaguardia dai rischi territoriali** attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.

La rete di mobilità e accessibilità: sistema di trasporto stradale

La consistenza della rete stradale calabrese (escludendo la viabilità comunale) è di circa 9.700 km, di cui 300 rappresentati dall'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, 1.400 da strade statali e 8.000 da strade provinciali. Sotto il profilo amministrativo, sia l'autostrada che le strade statali sono di competenza dell'ANAS (società concessionaria della gestione della rete stradale di interesse nazionale), mentre le altre strade sono gestite dagli enti locali territorialmente competenti.

Le **strade statali** rappresentano assi della viabilità regionale di interesse nazionale e sono chiamate ad assicurare collegamenti rapidi interbaccinali; esse tendono a costituire una rete a maglie rettangolari attraverso due assi costieri (la SS 106 lungo la costa jonica e la SS 18 lungo la costa tirrenica, che agiscono da collettori per i flussi di persone e merci provenienti dalle zone più interne), una serie di assi trasversali lungo la direzione ovest-est (la SS 481 Oriolo Calabro-Roseto Marina, le SS 283/534 Guardia Piemontese-S.Marco Argentano-Sibari, le SS 660/177/531 Luzzi-Acri-Cropalati-Mirto Croisia, la **SS 107 Paola-Crotone**, la SS 280 Lamezia Terme-Catanzaro, la SS 182 Vibo Valentia-Soverato, la SS 682 Rosarno-Marina di Gioiosa Jonica) ed alcuni assi longitudinali interni (le SS 108bis/179/179dir/109/109bis che congiungono la SS 107 con la SS 280).



**Autostrada A3 SA-RC**

**Strade Statali**

**Ex Strade Statali**

**Altre Strade Provinciali**

Figura 6. Estratto QTRP Tomo I - Rete stradale calabrese, Classificazione amministrativa

In rapporto alle caratteristiche funzionali e dimensionali delle strade costituenti il sistema viario calabrese, è possibile distinguere una rete stradale primaria, a maglie larghe, di valenza regionale e sovraregionale, ed una rete stradale secondaria, di connessione tra i rami della rete primaria.

La rete stradale primaria, di esclusiva competenza dell'ANAS, risulta costituita da:

- tre direttrici longitudinali di fondamentale importanza per l'inserimento della Calabria nel sistema viario nazionale e, tramite questo, in quello europeo (autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, SS 106 Jonica, SS 18 Tirrenica Inferiore);
- alcuni assi trasversali, funzionali all'interconnessione tra le direttrici stradali longitudinali (la SS 534 FirmoSibari, la **SS 107 Paola-Crotone**, la SS 280 Lamezia Terme-Catanzaro, la SS 682 Rosarno Marina di Gioiosa Jonica).

La rete stradale secondaria, di collegamento tra i rami della rete primaria e, in alcuni casi, di supporto alle reti urbane, comprende le strade statali non incluse nella rete primaria, gli assi viari che assicurano i collegamenti alla scala provinciale, nonché le altre strade di collegamento intercomunale che garantiscono l'accessibilità alle aree interne e periferiche della regione.

La SS 107 Paola-Cosenza-Camigliatello-Crotone assicura il collegamento tra il versante tirrenico, la Valle del Crati, la Sila e il versante jonico. Essa si estende per circa 137 km, collegando la SS 18 presso Paola, sul Tirreno, con la SS 106 a Crotone, sullo Jonio. Il tracciato presenta nel complesso buone caratteristiche geometriche, con una corsia per senso di marcia, anche se le condizioni di traffico appaiono piuttosto critiche nel tratto Paola-Cosenza (soprattutto nel periodo estivo per i notevoli flussi turistici) e nel tratto Cosenza-Rende (che costituisce ormai un attraversamento urbano).

L'attuale assetto del sistema viario calabrese risulta piuttosto articolato, ma presenta carenze diffuse e, in qualche caso, estremamente critiche, dovute in generale ai tracciati vetusti, alle ridotte sezioni stradali, alla geologia del territorio e alle condizioni di traffico.

Nonostante siano in atto alcuni lavori di ammodernamento, la qualità delle infrastrutture della rete stradale primaria del territorio calabrese risulta tuttora modesta. Gli assi trasversali della viabilità primaria, pur presentando, nella maggior parte dei casi, buone caratteristiche geometriche, sono interessati in alcuni tratti da fenomeni di congestione per l'attraversamento di centri abitati (SS 107 Paola-Crotone).

In relazione alla rete infrastrutturale, il Quadro presenta le disposizioni di seguito riportate.

Tomo 4 – disposizioni normative, art.14 – Rete infrastrutturale dell'accessibilità

*“1. Il QTRP oltre a definire le linee d'assetto delle reti infrastrutturali al fine di un efficace raccordo tra le previsioni territoriali regionali e le politiche di settore per le reti infrastrutturali di rilevanza regionale e subregionale individua i seguenti indirizzi e da porre in essere già nella fase di progettazione puntuale di infrastrutture pubbliche:*

*2.Negli interventi sulle infrastrutture di trasporto è necessario porre particolare attenzione alla sostenibilità paesaggistica ed ambientale delle scelte progettuali, considerando come tema centrale il corretto inserimento delle opere nei contesti territoriali interessati, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:*

- ridurre l'impatto delle infrastrutture esistenti ricadenti in ambiti paesaggisticamente rilevanti;
- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti paesaggisticamente rilevanti sottoposti e non a regimi di tutela;
- limitare la realizzazione di nuove infrastrutture in ambiti sottoposti a tutela ambientale e nelle aree deputate al mantenimento della continuità ecologica;
- ridurre l'impatto delle infrastrutture sull'ambiente naturale attraverso l'utilizzo di tecnologie compatibili (ingegneria naturalistica, ecc.);
- ridurre la vulnerabilità degli elementi costitutivi delle infrastrutture di collegamento esistenti esposti al rischio idrogeologico, di erosione costiera e sismico;
- **favorire l'adeguamento e l'ammmodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la riduzione del consumo di suolo;**
- limitare la realizzazione di strutture nelle aree golenali;
- limitare la realizzazione di interventi che prevedano modifiche all'assetto geomorfologico e alterazioni al sistema idrico sotterraneo e superficiale”.

Il QTPR segnala per l'area oggetto di intervento la presenza di vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 Parte III art. 142 comma 1 lettera c) e g).

Tomo 4 – disposizioni normative, art. 3 Definizioni e tipologie 4. Tipologie dei beni paesaggistici

“3.Rientrano inoltre i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ovvero:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela:

- che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d'acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti nell'articolo 11, siano mantenute inedificabili, **fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità**, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta
- Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l'equilibrio idrogeologico, **fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;**

- Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena;
- Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità e la fruizione dei corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d'acqua;
- Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività di fruizione turistica legate al tempo libero;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in particolare:

- opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale;
- opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.

È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi:

- la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche;
- la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica;
- le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti.”

## **4.2 Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) della Regione Calabria**

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.115 del 28.12.2001 (*approvazione/adozione del PAI*) e Delibera n.20 del 31.07.2002 (*approvazione/adozione Linee Guida PAI*), ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (ABR), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.

Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all'assetto idraulico, relativo alla

dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo di inondazione e all'assetto della costa, relativo alla dinamica delle linee di rive e al pericolo dell'erosione costiera.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) previsto dal D.L. 180/98 (Decreto Sarno) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera.

È da osservare che nel PAI si è considerata come pericolosa, in via cautelativa, non solo l'area in frana ma anche una fascia di territorio esterna all'area stessa, di ampiezza generalmente pari a 20 m, considerata come area potenzialmente interessata dall'evoluzione del fenomeno franoso. Per la determinazione del rischio si è proceduto incrociando, per via qualitativa, la pericolosità. I livelli di rischio individuati sono quattro:

- R4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- R3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- R2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Per quel che riguarda le aree di rischio e/o di pericolo di inondazione, esse sono classificate in base a:

- aree perimetrare mediante modellazione matematica con attribuzione delle classi R1, R2, R3 ed R4;
- aree storicamente inondate e/o localizzate dai Piani di Protezione civile ed aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, ostruzioni, rotture d'argini);
- rimanenti aree lungo i corsi d'acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico.

Ai fini della valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento proposto, si riporta la caratterizzazione dell'area in esame ai sensi del vigente Piano di Assetto Idrogeologico. Relativamente al rischio inondazioni, il suddetto piano ha predisposto il catasto del reticolo idrografico regionale (bacini < Km<sup>2</sup>), ed una cartografia delle aree a rischio di inondazione, suddivise in classi di rischio idraulico:

- R4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – economiche;
- R3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

- R2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Sono infine introdotte le aree, i punti e le zone di attenzione.

Relativamente al rischio idraulico, si riportano di seguito due estratti del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico concernenti il Comune di San Fili.




Figura 7. Estratto Tavola AV 78102/A – Aree Vulnerate ed Elementi a Rischio





Figura 8. Estratto Tavola RI 78102/A – Perimetrazione Aree a rischio

Il rischio di frana per il Comune di San Fili viene perimetrato alla tavola FCI078-116. Si evidenzia la presenza di una Zona franosa quiescente profonda in parziale corrispondenza del Viadotto Emoli 2.



**LEGENDA**

		Attivi	Quiescenti	Inattivi
<b>Scarpata di frana</b>	Certa			
	Incerta			
<b>Trench</b>	Certo			
	Incerto			
<b>Frattura di trazione</b>	Certa			
	Incerta			
<b>Scarpata</b>				
<b>Scarpata interessata da caduta di detriti</b>	Certa			
	Incerta			
<b>Frane</b>	Scorrimento			
	Colamento			
	Crollo o Ribaltamento			
	Colata rapida			
	Complessa			
<b>Frane non cartografabili</b>				
<b>DGPV</b>	Sackung			
	Spandimento laterale			
	Spandimento tipo Jahn			
	Superficiale			
<b>Zona franosa</b>	Profonda			
	Falda e/o cono di detrito			
Zona interessata da deformazioni superficiali lente				
Conoidi da colata detritica o mista				
Scalzamento al piede di un versante ad opera di un corso d'acqua				
<b>Falesia marina</b>	Attiva			
	Morta			
<b>Scarpata artificiale</b>	Briglia			
	Diga			
<b>Linea di riva</b>	In avanzamento			
	In arretramento			
<b>Cava Argine</b>				

Figura 9. Estratto Tavola FCI078-116 Cartografazione e Classificazione dei Fenomeni Franosi

Possiamo quindi concludere che l'area oggetto di intervento non ricade in nessuna di quelle aree di rischio idraulico individuate dal PAI della Regione Calabria, sebbene si evidenzia la presenza di elementi puntiformi di attenzione; in relazione al rischio di frana si evidenzia la presenza di una zona franosa quiescente profonda in parziale corrispondenza del Viadotto Emoli 2.



- LOCALIZZAZIONE AREA INTERVENTO
- QTRP  
viabilità  
— C140101\_VIAB
- PAI RISCHIO IDRAULICO  
● Punti di attenzione
- PAI RISCHIO FRANA  
■ CALABRIA\_RISCHIO\_FRANA\_311220\_WGS84\_DEF  
■ CALABRIA\_HAZARD\_FRANA\_311220\_WGS84\_DEF

Figura 10. Estratto PAI – Elaborazione QGis

### 4.3 Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con D.G.R. n°394 del 30/06/2009, rappresenta l'iter di reciproca incidenza tra lo stato ambientale dei corpi idrici, le modificazioni che detti corpi idrici possono subire a seguito di pressioni di impatti di origine antropica, la rispondenza al reticolo di strumenti, misure di intervento ed azioni di salvaguardia a cui le pressioni antropiche devono sottostare ai fini dell'ottemperanza ai dettami normativi, quale il D. Lgs. 152/99 e s.m.i., nonché nella consapevolezza del recepimento della WFD 2000/60.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, il Piano si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In tal senso, tale Piano si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriali e dagli altri comparti di governo.

Gli **obiettivi generali** per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee sono i seguenti:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque e la protezione adeguata di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, dando priorità a quelle potabili;
- mantenere ovunque la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- rinaturalizzare i corsi d'acqua, specialmente in ambienti urbani;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli altri ecosistemi dipendenti da quello acquatico sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Alla realizzazione di dette finalità, concorrono: lo stato, le regioni e gli enti locali.

#### **4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cosenza**

La Provincia di Cosenza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 05 maggio 2019.

Il PTCP, strutturandosi sugli indirizzi dettati dalla Regione, delinea il quadro di regole, strategie e obiettivi su cui va costruita la programmazione urbanistica comunale. Più precisamente il PTCP si propone come riferimento per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in quanto definisce i principi sull'uso e sulla tutela delle risorse del territorio provinciale, individuando ipotesi di crescita attraverso il coordinamento delle strategie di sviluppo urbanistico. Inoltre, il Piano stabilisce i criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale e assicura la difesa del suolo attraverso l'individuazione di programmi di previsione e prevenzione dei rischi e la predisposizione di eventuali piani di emergenza.

L'assetto del territorio e l'assetto del sistema dei trasporti sono strettamente legati: l'assetto del territorio orienta la localizzazione delle infrastrutture dei trasporti; la presenza di infrastrutture di trasporto crea sul territorio convenienze localizzative che ne orientano lo sviluppo.

Nello stesso tempo, la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture e dei servizi di trasporto crea impatti sul territorio in termini di consumo di risorse naturali, inquinamento dell'atmosfera e delle acque, rumore, accresciuti rischi idrogeologici.

Per tutti questi motivi, la individuazione ed il dimensionamento degli elementi lineari e nodali del sistema dei trasporti costituisce un momento fondamentale nella redazione dei piani territoriali, e deve collocarsi nel giusto punto di equilibrio tra le esigenze della tutela ambientale e quelle dello sviluppo socio-economico; perseguire uno sviluppo sostenibile deve sempre costituire il principio ispiratore degli strumenti di piano.

La viabilità della provincia di Cosenza comprende ad oggi:

- l'Autostrada Salerno – Reggio;
- n. 26 strade statali;
- numerose strade provinciali.

I viadotti oggetto di intervento sono propri della Strada Statale 107.



RETE STRADALE ESISTENTE





Figura 11. Estratto PTCP – Tavola QC30 Classifica Amministrativa della Rete Stradale

Il Piano propone tra gli elaborati cartografici la Tavola delle Criticità della Rete Stradale, della quale si riporta un estratto.



LIVELLI DI SERVIZIO		LIVELLI DI TRAFFICO	
A		0-2500	
B		2501-5000	
C		5001-7500	
D		7501-10000	
E1		10001-15000	
E2		15001-30000	

PERCENTUALE DI VISIBILITA'		INCIDENTI MEDI ANNUI PER KM	
100%		0.00-0.20	
80%		0.30-0.40	
60%		0.40-0.50	
40%		0.50-0.60	
20%		1.00-1.50	
0%		2.50	

Figura 12. Estratto PTCP – Tavola QC31 Criticità della Rete Stradale

Vengono analizzati diversi fattori per andare a definire le criticità della viabilità. In particolare, il livello di servizio costituisce la indicazione delle condizioni operative della strada.

Per le strade a due corsie, la valutazione del livello di servizio viene eseguita, in condizioni ideali, assumendo i seguenti valori di riferimento:

- Al livello A la velocità possibile è superiore a 93 km/ora, il rapporto portata/capacità è inferiore a 0,15.


- Al livello B la velocità possibile è superiore a 89 km/ora, il rapporto portata/capacità è inferiore a 0,27.
- Al livello C la velocità possibile è superiore a 84 km/ora, il rapporto portata/capacità è inferiore a 0,43.
- Al livello D la velocità possibile è superiore a 80 km/ora, il rapporto portata/capacità è inferiore a 0,64.
- **Al livello E la velocità possibile è superiore a 72 km/ora, il rapporto portata/capacità prossimo all'unità**
- Il livello F definisce ancora le condizioni di congestione, in cui il traffico procede con continui arresti.

Si evince come, per la SS 107 nel tratto in esame il livello di servizio sia basso. I valori dei parametri risultano più bassi allorché le condizioni della strada non siano ideali, come una limitazione della visibilità per il sorpasso, la quale risulta essere pari al 20% nel tratto.

La conoscenza del livello di servizio consente di valutare, in maniera sintetica ed efficace, la qualità della circolazione su di un determinato tronco stradale. Normalmente per le strade extraurbane si ritiene accettabile il livello di servizio C, mentre per le strade urbane viene ritenuto accettabile anche il livello di servizio E.

Altra causa fondamentale alla quale può essere ricondotto un livello di servizio basso è la carenza nelle caratteristiche geometriche dell'opera viaria, la quale si interfaccia, nel caso della SS 107, con un eccesso di traffico.

In relazione alla matrice insediativa, l'area oggetto di intervento viene classificata come sistema portante.



## SISTEMI INSEDIATIVI

SiPo

### Sistema Portante

Costituito dalla Polarità urbana complessa de:

AREA URBANA DI COSENZA

- Cosenza - Rende - Montalto Uffugo - Castrolibero

- Casali cosentini ed insediamenti collinari a sud posti a corona della città capoluogo

INSEDIAMENTI LINEARI PEDEMONTANI IN SX E DX CRATI

INSEDIAMENTO DIFFUSO DEL FULLONE E DELLA VALLE D'ESARO

INSEDIAMENTO DIFFUSO DELLA SIBARITIDE

- Corigliano - Rossano

- Castrovillari - Cassano

rappresenta nel suo insieme, il principale sistema insediativo presente nella Provincia, per il quale predisporre appositi progetti d'area che ne definiscano, puntualmente, la struttura

SiPo Sistema Valle Crati - Piana di Sibari


Estratto PTCP – Tavola QC54 Matrice infrastrutturale-insediativa

## 4.5 Programma di Fabbricazione di San Fili

Secondo quanto disposto dall'art. 34 della Legge Urbanistica n.1150 del 1942 e sue successive modificazioni n. 765/1967, n. 1187/1968, n.865/1971, n.10/1977, si stabiliva che i Comuni sprovvisti di PRG dovessero includere nel proprio Regolamento Edilizio un Programma di Fabbricazione con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona. Il Comune di San Fili è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1484 del 17 giugno 1983.

Da Tavola del Programma è possibile vedere che l'area oggetto di intervento ricade in una zona *E Agricola*.

Sebbene l'elaborato cartografico non permetta di distinguere tra le zone E1 ed E2, si è evinto trattarsi di zona *E1 Agricola*, stando alle definizioni fornite dalle Norme Tecniche di Attuazione al Capo V articolo 18, nel quale la zona E1 viene identificata come "*Zone che pur mantenendo il carattere agricolo, non possono essere edificate [...] perché appartenenti ad aree di rispetto stradale che risultano impegnate e vincolate per la conservazione, l'ampliamento e la eventuale creazione ex-novo di spazi pubblici per circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone*".



REGIONE CALABRIA

COMUNI DI  
MARANO MARCHESATO  
MARANO PRINCIPATO  
CERISANO - SAN FILI

PIANO DI ADEGUAMENTO E SVILUPPO  
DELLA RETE DI VENDITA DEI PUBBLICI  
ESERCIZI E DELL'AMBULANTATO

ZONIZZAZIONE - COMUNE DI S.FILI -

anno 1995

**LEGENDA' DEL PROGRAMMA DI  
FABBRICAZIONE**

<b>E</b>	E <sub>1</sub>		AGRICOLA
	E <sub>2</sub>		AGRICOLA CON VINCOLO DI RISPETTO

Figura 13. Estratto Programma di Fabbricazione - Zonizzazione

## 4.6 Sintesi dei vincoli e relative interferenze

L'area oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di elementi appartenenti alla Rete Natura 2000.




Figura 14. Estratto PTCP – Tavola QC23 Aree protette

Si evidenzia la presenza di vincolo ambientale per l'area oggetto di intervento ex D.Lgs. 42/2004 Parte III art. 142 comma 1 lettera

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018).





Figura 15. Elaborazione QGis – Mappa dei vincoli paesaggistici

L'area oggetto di intervento non ricade in nessuna di quelle aree di rischio idraulico individuate dal PAI della Regione Calabria, sebbene si evidenzia la presenza di elementi puntiformi di attenzione; in relazione al rischio di frana si evidenzia la presenza di una zona franosa quiescente profonda in parziale corrispondenza del Viadotto Emoli 2.

## 5 VALUTAZIONE DELLE PRESSIONI, DEI RISCHI E DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

### 5.1 Considerazioni generali sulla tipologia degli impatti

Il progetto delle opere infrastrutturali ha dal principio considerato il paesaggio come una componente di progetto. In particolare, le analisi del paesaggio hanno dettato la **riduzione dell'impatto visivo del viadotto Emoli 1**, con la diminuzione del numero di pile da 6 a 4 nella sua ricostruzione, e al **mantenimento integrale del viadotto Emoli 2**, con il solo inserimento di un nuovo elemento metallico di supporto strutturale.

Gli interventi previsti risultano coerenti con le azioni/trasformazioni ed usi consentiti dagli strumenti di pianificazione vigenti, con particolare riferimento agli obiettivi specifici del QTRP sulla rete infrastrutturale ("favorire l'adeguamento e l'ammodernamento in sito delle infrastrutture di collegamento esistenti per la riduzione del consumo di suolo") e alle criticità individuate dal PTCP in relazione ai livelli di servizio della SS 107 Silana – Crotonese (tavola QC31 – Criticità della Rete Stradale).

### 5.2 Interazioni in fase di cantiere

In generale, le relazioni con il sistema paesaggistico e, quindi, i potenziali impatti derivanti dalla fase di cantiere, possono essere ricondotti:

- al fattore "**occupazione/sottrazione-alterazione diretta**" di risorse (temporanea o permanente);
- al fattore "**intervisibilità**" (intrusione visiva temporanea e limitata all'esecuzione dei lavori).

L'impianto del cantiere comporta inevitabilmente l'**occupazione di suolo**. Nel caso specifico il cantiere verrà allestito nell'area di sosta esistente tra la s.s.107 e s.p.92 "NOGIANO DI RENDE-MARANO M". Inoltre sarà necessario installare cantieri operativi nelle aree sottostanti i viadotti esistenti riutilizzando ed adeguando le piste di cantiere utilizzate in fase di costruzioni delle strutture esistenti.

Questo consente di non consumare ulteriore suolo, intaccare la compagine vegetale solo per lo stretto necessario ai lavori, limitare le interferenze dirette con il corso d'acqua e non modificare la morfologia dei luoghi.

Rumore, illuminazione notturna, avvicinamento anche inconsapevole dell'uomo e distruzione di rifugi sono i principali disturbi provocati alla **fauna**, soprattutto in un territorio ad alta valenza ecologica. L'impatto legato al disturbo alla fauna in fase di cantiere si configura comunque sempre come reversibile, in quanto destinato a cessare con l'allontanamento del cantiere.

Vanno inoltre considerate la produzione di polveri e di lavori che si manifestano principalmente nelle aree di cantiere e nelle aree di lavorazione (scavi).

Per la fase di cantiere si prevedono misure di mitigazione, descritte nella Lista di controllo (art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006).

### 5.3 Interazioni in fase di esercizio

La realizzazione del progetto comporta **modificazioni dell'assetto percettivo, scenico e panoramico e dei caratteri materici, coloristici, costruttivi**. Gli interventi previsti infatti comportano la modifica della geometria di impalcato del viadotto Emoli 2, con l'inserimento di un elemento metallico di supporto, e la diminuzione delle pile nella ricostruzione del viadotto Emoli 1.

Inoltre il nuovo impalcato del viadotto Emoli 1 e l'elemento di supporto del viadotto Emoli 2 saranno in acciaio corten. **Il ricorso all'utilizzo del corten è stato dettato da necessità tecniche legate alla ... (questioni strutturali legate alla manutenzione, poca accessibilità, da completare)**

Il progetto non prevede sbancamenti e movimenti terra significativi, modificazioni del profilo dei crinali o eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno. La ricostruzione del viadotto Emoli 1 comporta la realizzazione di 4 pile al posto delle 6 esistenti; verranno effettuati scavi per eseguire le fondazioni delle nuove pile, che comporteranno anche limitate modificazioni della compagine vegetale. Le vecchie pile saranno demolite e si provvederà alla rinaturalizzazione delle aree non più interessate dalle fondazioni del viadotto.

Non si riavvisano impatti negativi sulla connessione e funzione ecologica. Il progetto prevede il mantenimento in sito del viadotto Emoli 2 e la demolizione e ricostruzione del viadotto Emoli 1 pressoché nello stesso punto a meno della riduzione del numero delle pile, pertanto non comporta modificazioni dell'assetto insediativo e storico, così come non vi sono neppure sull'assetto fondiario, agricolo e culturale.

Si evidenzia in particolar modo come l'intervento non altera le connessioni storiche, con riferimento alle tracce della vecchia ferrovia a cremagliera (collegamento Cosenza-Paola), completamente dismessa, di cui rimangono alcuni segni sul territorio (stazione dismessa, portale, galleria, ponte). Difficilmente sarà possibile recuperare questo tracciato, ad esempio come pista ciclabile, perché alcune sue parti sono già state alienate; ad ogni modo il progetto non altera ulteriormente la situazione attuale.

Si riportano di seguito simulazioni degli interventi in progetto per una valutazione complessiva dell'opera inserita nel contesto ambientale di riferimento:



Figura 16. Fotografia Viadotto Emoli 1



Figura 17. Fotoinserimento Viadotto Emoli 1



Figura 18. Fotografia Viadotto Emoli 2



Figura 19. Fotoinserimento Viadotto Emoli 2